

ItaliaOggi del 20/1/2009

Scrutini, se c'è il pentimento l'alunno salva l'anno

AZIENDA SCUOLA

Di Antimo Di Geronimo

Gli studenti delle secondarie, sospesi per almeno 15 giorni, che potranno essere bocciati per la condotta. Salvo non mostrino segni di ravvedimento.

E' quanto si evince dal decreto emanato dal ministero dell'istruzione il 16 gennaio scorso (reperibile sul sito: www.istruzione.it). Il provvedimento dà attuazione all'articolo 3 del decreto legge 137/2008. Che prevede espressamente la non ammissione alla classe successiva per gli studenti che dovessero riportare una valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi. E a questo proposito il decreto è tassativo: il 5 in condotta può essere attribuito solo in presenza di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. Vale a dire, delle sanzioni espressamente previste dall'articolo 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello statuto delle studentesse e degli studenti (decreto del presidente della repubblica 249/98). Si tratta di provvedimenti disciplinari che possono essere irrogati solo in presenza di 2 condizioni.

La prima è che devono essere stati commessi «reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana» (per esempio: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (per esempio: incendio o allagamento); la seconda è che il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'articolo 4 dello statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'amministrazione centrale ha chiarito, peraltro che la bocciatura per il voto di condotta può intervenire solo nel caso in cui, a seguito della sanzione, lo studente non mostri segni di ravvedimento e perseveri nelle mancanze. L'insufficienza nel voto di condotta, dunque, non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico.

Il decreto è tassativo solo nel porre i requisiti minimi per la bocciatura dovuta alla condotta. Ma dalla lettura sistematica delle disposizioni si desume che essa dovrebbe essere automatica nel caso di sanzioni più gravi. Quali sono senz'altro i provvedimenti che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (articolo comma 9-bis).